

Il **Reddito di Cittadinanza**: è una misura di reinserimento nel mondo del lavoro che serve ad integrare i redditi familiari. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età non inferiore a 67 anni si parla di **Pensione di cittadinanza**.

Destinatari :

- cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa (diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell'Unione Europea es. la moglie giapponese di un italiano).

Requisiti economici/patrimoniali :

- ISEE inferiore a **9.360 euro annui** (attenzione al REI e al SIA se riscossi vanno tolti dal valore ISEE);
- Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino ai **30.000 euro annui** (Se si possiede una Pertinenza della Ab. Principiale, o altri immobili, questi devono essere inferiori a € 178,50 di Rendita Catastale);
- Patrimonio finanziario inferiore a **6.000 euro** che può arrivare fino a **20.000** per le famiglie con disabili;
- Reddito familiare inferiore ad una soglia di **euro 6.000** annui moltiplicata per il corrispondente parametro determinato in base alla numerosità dei componenti il nucleo familiare; per la pensione di cittadinanza la soglia è incrementata a **euro 7.560**; comunque la soglia non può superare **euro 9.360**;
- Nessun componente deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc. immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti; sono esclusi quelli per i quali è prevista l'agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
- Nessun componente deve essere intestatario di navi o imbarcazioni da diporto.

Durata:

Il reddito di cittadinanza dura 18 mesi.

Come richiedere il beneficio:

La domanda può essere presentata tramite il CAF.



Erogazione del beneficio:

Dopo la verifica dei requisiti economici e patrimoniali, viene erogato il beneficio attraverso una carta prepagata di Poste Italiane (solo una carta a nucleo familiare e non sarà possibile utilizzarla per il gioco d'azzardo).

Il Comune è tenuto alla verifica dei requisiti di cittadinanza e residenza.

Sono esclusi i soggetti che:

- non sottoscrivono il Patto per il Lavoro o per l'Inclusione sociale;
- non partecipano alle iniziative formative e non presenta una giustificazione;
- non aderiscono ai progetti utili per la comunità predisposti dai Comuni;
- rifiutano la terza offerta congrua;
- non aggiornano le variazioni del proprio nucleo familiare;
- Forniscono dati falsi (In questo caso, si rischiano da 2 a 6 anni di carcere).
- L'assegno non verrà erogato ai nuclei familiari che hanno fra i loro componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Il RdC è compatibile con NASPI e REI ma Il Rel (Reddito di Inclusione) si può chiedere **ESCLUSIVAMENTE** fino al 28.2.2019; chi percepisce il Rel **NON** passerà automaticamente al Reddito di Cittadinanza e dovrà comunque fare domanda per il Reddito o la Pensione di Cittadinanza dal 6 marzo (al suo accoglimento decade il REI).

Il Rdc è compatibile con il godimento della "Disoccupazione" (NASpi) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Il nucleo familiare può percepire il Reddito di Cittadinanza anche quando tutti i suoi componenti sono lavoratori.

Cosa portare – Documenti necessari ...

- Numero di Cellulare e/o Account MAIL (ci saranno due messaggi in caso di accoglimento – **INPS** per accoglimento della domanda ; **POSTE** invierà una successiva comunicazione per fissare l'appuntamento per il ritiro della Carta RdC ed il relativo Pin.
- Modello ISEE in corso di validità. (INPS provvederà ad associare l'ISEE alla domanda e a verificare la sussistenza dei requisiti reddituali e patrimoniali. Sono di competenza dei comuni le verifiche relative alla residenza/soggiorno)
- Documento di riconoscimento

Incentivi alle imprese ...

- Le imprese che assumono chi riceve il RdC potranno ottenere un incentivo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero di mensilità già ricevute dal beneficiario.
- Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpl (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.



Come viene determinato ... Il beneficio economico si compone di due parti:

- una parte integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza),
- l'altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l'integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.
- L'importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza.
- Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza.

Perdita del diritto ... Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare:

- non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (D.I.D entro 30 gg dall'accoglimento il soggetto deve presentar la DID al Patronato salvo i casi previsti);
- non sottoscrive il PATTO PER IL LAVORO ovvero il PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
- non accetta almeno una di n. 3 offerte di lavoro congrue oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;
- non comunica l'eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci (vedi modello ESTESO) ;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare entro n. 2 mesi dalla variazione (ad eccezione del caso di Nascita o Decesso);
- venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.

SANZIONI PENALI - Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è punito con la **reclusione fino a sei anni**. È prevista, invece, la **reclusione da uno a tre anni** nei casi in cui si ometta la comunicazione all'ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Se l'interruzione della fruizione del Reddito di cittadinanza avviene per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a una prima richiesta.

Come richiederlo e come usarlo ...

La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso questo sito, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Le informazioni contenute nella domanda del Reddito di cittadinanza sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. L'INPS, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelle delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio che sarà erogato attraverso un'apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane. Oltre all'acquisto di beni e servizi di base, essa consente di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementata in base al numero di componenti il nucleo) ed effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell'intermediario che ha concesso il mutuo.

È vietato l'utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Ai beneficiari della Carta sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L'importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità. Le modalità di monitoraggio e verifica della fruizione del beneficio e delle eventuali decurtazioni saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Attenzione alle "Variazioni patrimoniali, lavorative occupazionali e della composizione del nucleo familiare":

1. Il modulo "Ridotto" è subordinato alla compilazione del quadro E della "Domanda RdC/PdC" da compilare in presenza di attività lavorative in corso non rilevate dall'ISEE per l'intera annualità, quindi avviate durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente. **Tale modello si riferisce alle variazioni note al richiedente alla data di presentazione della "Domanda RdC" ed è cointestale all'invio della domanda**

("Attualmente sto lavorando? Quando ho iniziato questo lavoro? " ... predisporre il modello RIDOTTO)

2. Il Modulo "Esteso", a differenza di quello "Ridotto", si riferisce alle variazioni intervenute successivamente al riconoscimento del beneficio che potrebbero incidere sul diritto ovvero sull'importo del beneficio originariamente determinato ed in particolare (entro 30 gg) :

- Variazione della situazione lavorativa nelle forme di avvio di un'attività di lavoro dipendente, autonomo e d'impresa individuale o di partecipazione
- Sopravvenienza di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione
- Dimissioni volontarie di uno o più componenti
- Variazioni del patrimonio immobiliare e di beni durevoli che comportano la perdita dei requisiti.